

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 agosto 2018, n. 287
Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018 - Attribuzione fascia funzionale di appartenenza ex art. 17, commi 1 e 2 L. R. n. 26/2006.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, "ai fini della corresponsione della diaria di degenza e dell'eventuale compenso ai sanitari curanti", vengano assegnate a quattro "fasce funzionali" (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.

L'art. 12 della Legge Regionale n. 51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede che "la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all' art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal servizio di igiene pubblica dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così composta:

Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell'associazione più rappresentativa delle case di cura private".

L'art. 17 della L.R. n. 26/2006, ha successivamente previsto che "nella stipula degli accordi contrattuali le AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51 (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIEF".

Con nota del 31 gennaio 2014 il Legale Rappresentante della Casa di Cura "Villa Bianca", con sede in Lecce alla Via Leuca n° 133, ha esplicitato nelle premesse della stessa quanto segue:

- *"con Determina Dirigenziale n° 24 del 26-02-1999 (...) è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria all'esercizio per n° 26 posti letto della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia e per n° 10 posti letto per una Unità di Riabilitazione;*
- *con Delibera di Giunta Regionale n° 2374 del 3-12-2008, in esecuzione delle preintese approvate con DGR n° 813 del 13-06-2006, è stato modificato l'atto di autorizzazione all'esercizio nel senso di stabilire l'autorizzazione per la Disciplina di Ortopedia e traumatologia da n° 26 p.l. a n° 32 p.l., invariata l'autorizzazione all'esercizio per i residui n° 4 posti letto dell'Unità di Riabilitazione;*
- *con Determina Dirigenziale n° 225 del 9-7-2009 (...), è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale per n° 32 posti letto della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia;*
- *con DGR n° 3007 del 27-12-2012 sono state approvate le nuove pre-intese (...). In particolare per la scrivente Casa di Cura il numero dei posti letto accreditati per la Disciplina di Ortopedia e Traumatologia viene ridotto da 32 a 28, determinando in n. 4 i posti letto solo autorizzati nella stessa disciplina, che, pertanto si aggiungono ai n° 4 posti letto dell'Unità di Riabilitazione già autorizzati con DGR 2374 del 3-12-2008.*

Quanto sopra premesso, si rimette a codesto Servizio la valutazione sull'eventuale necessità dell'aggiornamento dell'Atto di Accredimento Regionale assunto con D.D. n. 225 del 9-7-2009 e con il quale prendere atto del nuovo numero di posti letto accreditati nella Disciplina di Ortopedia e Traumatologia passati da n° 32 a n° 28, restando ovviamente invariata la Autorizzazione all'esercizio a suo tempo già rilasciata per gli ulteriori n° 4 p.l. di Ortopedia e Traumatologia e n° 4 p.L dell'Unità di Riabilitazione, per i quali si dichiara formalmente di aver conservato i "requisiti minimi" previsti dai RR.RR. n° 3/2005 e n° 3/2010"

Alla data di presentazione della su citata istanza era in vigore la L.R. n. 8/2004 che:

- all'articolo 8, ai commi 1 e 2, prescriveva: "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1", tra cui quella oggetto del

presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica – ai sensi del successivo comma 5 – l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio;

- all'articolo 24, commi 3 e 9, inoltre, stabiliva che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale”* e che *“In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26”*.

In riscontro a quanto esplicitato dal Legale Rappresentante della Casa di Cura “Villa Bianca”, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ivi contenuto, con nota prot. AOO_081/1509/APS1 del 15/04/2014, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento del numero di posti letto accreditati e di conferma dei posti letto autorizzati, nonché di conferma/attribuzione della fascia funzionale di competenza, questa Sezione ha invitato

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad effettuare la verifica della persistenza del possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per n. 32 posti letto di ortopedia e di n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale della Casa di Cura “Villa Bianca”;*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare la verifica della persistenza del possesso dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini della conferma dell'accreditamento istituzionale per n. 28 posti letto di ortopedia, nonché degli specifici requisiti per l'attribuzione della fascia funzionale di appartenenza ai fini della remunerazione delle prestazioni, sulla base di quanto disposto ai punti a) e b) dell'art. 12 della L.R. n. 51/85 e, comunque, tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 30/6/75 per ciò che concerne l'attribuzione delle fasce funzionali e di quanto disposto dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 995/95 e s.m.i.”.*

In riscontro al predetto incarico, con nota prot. 2014/0121964 del 31/07/2014, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Le ha comunicato che *“questo Dipartimento ha concluso l'iter istruttorio relativo alla nuova configurazione dei posti letto di ortopedia e riabilitazione funzionale della “Casa di Cura Villa Bianca”, ubicata in Lecce alla Via Leuca n. 133, gestita dalla SINT.EL. srl di cui è Legale rappresentante il Dott. Pietro GALLUCCIO con sede legale in Lecce alla Via Leuca n. 133.*

Sulla base degli accertamenti effettuati la precitata Casa di Cura risulta in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal RR n. 3/05, per l'autorizzazione all'esercizio di

- ❖ *n. 32 posti letto di ORTOPEDIA*
- ❖ *N. 4 POSTI LETTO di riabilitazione funzionale*

Direttore Sanitario è il Dott. Lucio VITTO”.

Con nota prot. 17967 del 12/03/2015, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ha comunicato a questa Sezione *“di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica, esame e valutazione*

di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi e strutturali della struttura stessa. [...] Nel comunicare la conclusione del procedimento con il **giudizio favorevole**, reso all'unanimità dai componenti, per l'accreditamento istituzionale di numero 28 posti letto relativi alla disciplina di ortopedia come sopra richiamati, si trasmette in allegato copia della griglia di verifica dei requisiti indagati, completa del giudizio espresso per singolo requisito e copia della griglia di verifica di appartenenza della Casa di cura alla Fascia funzionale di tipo A ai sensi del D.M. 30 giugno 1975 e dell'art. 12 della L.R. 51/85 relativamente al rapporto tra il numero dei dipendenti sanitari per ogni posto letto, nello specifico superiore ad uno".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31/05/2016 è stata nominata la nuova Commissione competente all'attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85.

Con nota prot. AOO_151/11066 del 15/11/2016, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione di cui sopra nella seduta del 07 novembre 2016, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad effettuare un aggiornamento delle verifiche effettuate presso la Casa di Cura "Villa Bianca", utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dalla Commissione e trasmessa alle Direzioni Generali delle ASL con nota prot. AOO/151/7115 del 13/07/2016.

In riscontro alla predetta nota, con nota prot. 73043 del 02/12/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha trasmesso a questa Sezione:

- "griglia di verifica dei requisiti – modulistica approvata dalla commissione (All. A);
- elenco del personale".

Con nota prot. AOO_151/78 del 09/01/2017, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nella seduta del 03 gennaio 2017, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR a verificare "che il servizio di ausiliariato non venga integrato dalla presenza di personale con altra tipologia di rapporto di lavoro (es. cooperativa)".

Con nota prot. 22331 del 23/03/2017, in risposta alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha trasmesso una relazione del gruppo di lavoro e relativa documentazione a supporto, nella quale è stata dichiarata "la sussistenza dei requisiti nn. 78 e 81 della griglia di cui al DM 30.06.1975; non sussistono i requisiti per il punto 73".

Nel frattempo, in sostituzione della L.R. n. 8/2004, è intervenuta la L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)" che stabilisce:

- all'articolo 8 ai commi da 1 a 6, "Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre

strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;

- all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”

Con nota prot. AOO_151/5823 del 15/05/2017, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2017, nella quale si è preso atto del permanere della criticità di cui al punto 73 della griglia, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR a verificare “se la Cooperativa integra i turni degli ausiliari in modo da garantire la copertura del turno notturno.”.

Con nota prot. 52531 del 19/07/2017, in risposta alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha trasmesso altra relazione del gruppo di lavoro e relativa documentazione a supporto, nella quale è stato dichiarato che: “Dalla valutazione della sopra indicata documentazione risulta l'integrazione del personale ausiliario ai fini della copertura del turno notturno e pertanto è soddisfatto il punto 73 della griglia già inviata con precedente nota”.

Con nota prot. AOO_183/3723 del 29/08/2017 la Commissione per la fascia ha trasmesso il verbale della propria seduta tenutasi in pari data, nella quale è stato reso parere favorevole alla classificazione della Casa di Cura in oggetto in fascia A.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 27/12/2012 avente ad oggetto “Legge Regionale 2/2011 Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre-intese e modifica R.R. n. 15/2006”, con la quale è stata determinata una nuova configurazione delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella seguente misura:

- ortopedia

n. 28 p.l. accreditati

n. 4 p.l. autorizzati.

Visto il verbale *“ Riunioni pre-intese case di cura private accreditate (Attuazione Regolamento di riordino della rete ospedaliera R.R. n. 7/2017) ”* del 28/06/2017, nel quale *“ La Regione Puglia conferma la distribuzione dei posti letto di cui al R.R. n. 14/2015 ed alla D.G.R. n. 3007/2012 e precisamente : n. 28 p.l. accreditati di ortopedia e traumatologia e n. 4 p.l. autorizzati sempre nella predetta disciplina ”*; mentre il legale rappresentante della Casa di cura in oggetto, evidenzia: *“ invece che la CDC è tutt’oggi autorizzata per n. 36 posti letto, di cui n. 32 nella disciplina di ortopedia e traumatologia e n. 4 nella disciplina di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56), come da determina dirigenziale n. 9 del 1999 e deliberazione di giunta Regionale n. 2374 del 2008 [...] ”*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018 avente ad oggetto: *“ Approvazione - Regolamento regionale: “ Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017 ”* nella quale si è preso atto *“ della ricognizione dei posti letto autorizzati alle strutture private accreditate effettuata dal Servizio Strategie e governo dell’Assistenza Ospedaliera, di cui all’Allegato B, contenente anche la correzione di un errore materiale per quanto attiene la Casa di Cura privata accreditata “ Villa Bianca ” di Lecce [...] ”*.

Visto l’Allegato B alla D.G.R. n. 53 sopra citata, nel quale sono previsti, per la Casa di Cura in oggetto, complessivi n. 8 p.l. solo autorizzati all’esercizio, di cui n. 4 p.l. nella disciplina di ortopedia e traumatologia (cod. 36) e n. 4 p.l. nella disciplina di recupero e riabilitazione (cod. 56),.

Visto il R.R. n. 3/2018 avente ad oggetto: *“ Approvazione - Regolamento regionale: “ Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017 ”* che alla Tabella C bis, prevede per la Casa di Cura *“ Villa Bianca ”* di Lecce n. 28 p.l. accreditati (oltre che autorizzati all’esercizio) nella disciplina di ortopedia e traumatologia.

Preso atto che la dotazione delle discipline/posti letto accreditati ed autorizzati all’esercizio riveniente dalla D.G.R. n. 3007/2012 sopra citata, tenuto conto dell’errore materiale riguardante le discipline/posti letto soltanto autorizzate all’esercizio avviato successivamente con la citata D.G.R. n. 53/2018, è stata confermata e quindi rimasta invariata anche con i successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018.

Per quanto su esposto si propone:

a) di confermare, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura *“ Villa Bianca ”* con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:

- n. 32 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36)
- n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56);

b) di confermare, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura *“ Villa Bianca ”* con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per complessivi:

- n. 28 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);

c) di revocare, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura *“ Villa Bianca ”* con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per n. 4 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);

d) di riconoscere al Casa di Cura Villa Bianca, con la configurazione dei posti letto/discipline così come sopra esplicitata, la classificazione in fascia A.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

a) di confermare, ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:

- n. 32 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36)
- n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56);

b) di confermare, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l'accreditamento istituzionale per complessivi:

- n. 28 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);

c) di revocare, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l'accreditamento istituzionale per n. 4 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);

d) di riconoscere al Casa di Cura Villa Bianca, con la configurazione dei posti letto/discipline così come sopra esplicitata, la classificazione in fascia A;

e) di notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al legale rappresentante della Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133;
- ✓ Al Direttore Generale della ASL LE;

Il presente provvedimento:

- 1) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- 2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- 3) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- 4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- 5) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- 6) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)